

## **Approvata dai Ministeri la modifica al Regolamento Generale Previdenza di Inarcassa.**

### **Fatturazione a soggetti esteri, niente 4%**

*Escluse dal volume d'affari, le fatture emesse a committenti esteri, su cui applicare il contributo integrativo del 4%. Sulla base della modifica introdotta all'Art. 5 del RGP 2012, si ripristina la situazione preesistente al 31.12.2012, prima dell'entrata in vigore della legge 228/2012 (legge di stabilità), che ha modificato il DPR 633/1972, creando problemi di concorrenza con i colleghi esteri.*

#### **Di cosa si tratta**

La modifica regolamentare, che ha introdotto all'Art. 5.1 bis una nozione di volume d'affari complessivo ai fini IVA, valida ai fini del Regolamento Generale Previdenza 2012, comporterà l'esclusione dei corrispettivi fatturati ai committenti esteri dal volume d'affari da comunicare a Inarcassa e su cui deve essere applicato il contributo integrativo. Con questo provvedimento gli associati vedranno ristabilite le condizioni contributive preesistenti alla norma introdotta dalla legge di stabilità 2013, quando su quei corrispettivi il 4% non era applicato.

#### **L'antefatto**

Fino al 31.12.2012 era possibile non applicare il 4% su fatture emesse a committenti esteri, se nei loro Paesi di residenza, sia UE sia extra UE, non era vigente l'IVA, in quanto il volume d'affari cui fare riferimento per l'applicazione del contributo integrativo era il Volume d'affari dichiarato ai fini IVA, secondo il DPR 633/1972. Per questo, nel Quadro VE del mod. IVA per ottenere l'importo complessivo al rigo VE40 si sottraeva il Volume d'affari prodotto all'estero riportato al rigo VE39.

Dal 1° gennaio 2013, con l'entrata in vigore della Legge 24.12.2012 n. 228, attuativa della Direttiva comunitaria 2010/45/UE sul sistema di imposta sul Valore Aggiunto, tale volume d'affari non è più sottratto. La norma in vigore, infatti, prevede che anche le prestazioni svolte per clienti esteri concorrono a formare il Volume d'affari ai fini IVA, modificandone la nozione contenuta nell'art. 20 del DPR 633/1972 (c.d. legge IVA). In sostanza, a parte la forma un po' contorta, con la Legge di stabilità 2013 è stata "soppressa l'esclusione introdotta" dall'art. 1 comma 1 del DLgs n. 18 del 11.02.10 delle prestazioni di servizi, rese a soggetti stabiliti in un altro Paese UE o extra UE (c.d. soggetti esteri), non soggette a IVA per carenza del requisito di territorialità.

#### **Gli effetti prodotti**

L'effetto prodotto dal Legislatore con la modifica al DPR 633/1972, probabilmente non previsto, ha avuto un impatto diretto anche sul RGP 2012, in particolare sull'Art. 5, che individua la base imponibile su cui applicare il contributo integrativo, come detto sopra. E, in tal modo, gli Associati si sono trovati obbligati ad applicare in fattura e versare a Inarcassa il contributo integrativo sui corrispettivi per le prestazioni all'estero, con una riduzione di competitività, dal punto di vista economico, nei confronti dei colleghi esteri.

#### **Il provvedimento di Inarcassa**

Al fine di ripristinare il livello di contribuzione originario per gli Associati ed eliminare questa stortura, che provoca un sostanziale inasprimento del carico previdenziale, Inarcassa ha introdotto una definizione di "volume d'affari professionale complessivo ai fini IVA" valida ai fini del RGP 2012, contenuto nell'art. 5.1 bis, dal quale sono esclusi i suddetti corrispettivi, a decorrere dal 1.1.2013, fatti salvi i casi di già avvenuta rivalsa sul committente.

E' importante osservare che il ripristino del valore dell'onere contributivo a carico degli iscritti, preesistente all'entrata in vigore della legge di stabilità 2013, non ha impatto sulla sostenibilità della Cassa, in quanto il contributo integrativo sui corrispettivi fatturati ai sensi dell'art. 21 comma 6 bis del DPR 633/1972 non figura nei calcoli attuariali dell'ultimo Bilancio Tecnico al 31.12.2011.

La delibera, adottata in tal senso dal Comitato Nazionale dei Delegati nell'adunanza dello scorso Giugno, era in attesa dell'espressione dei Ministeri vigilanti. Oggi il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha trasmesso a Inarcassa l'approvazione dell' Art. 5.1 bis introdotta nell'articolo del RGP 2012, che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale rendendo operativa la norma. I dettagli sul sito [www.inarcassa.it](http://www.inarcassa.it)

